

Statuto Sociale



Banca
di Credito
Popolare

bcp.it



Statuto Sociale

edizione luglio 2025

Sede Sociale e Direzione Generale
80059 Torre del Greco (Na)
Palazzo Vallelonga
C.so Vittorio Emanuele, 92/100
Tel. 0813581111 – fax 0818491487
www.bcp.it – email info@bcp.it

Note storiche

Il 19 aprile 1888, per atto del Notaio Vincenzo Bizzarro, omologato dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli con deliberazione dell'11 maggio 1888, fu costituita in Torre del Greco la "Società Anonima Cooperativa di Credito Popolare".

Successivamente, la ragione Sociale fu modificata con delibera Assembleare dell'11 aprile 1948 in "Banca di Credito Popolare, Società cooperativa a responsabilità limitata", omologata con decreto del Tribunale di Napoli del 26 ottobre 1949.

Con atto dell'8 ottobre 1968 per Notaio Olimpio Marino, dalla fusione con la "Banca Popolare Cooperativa del Matese" di Piedimonte d'Alife, nacque una nuova Società, che assunse la denominazione di "Banca di Credito Popolare, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata".

Nel 1971, a seguito della messa in liquidazione coatta della "Banca Popolare di Secondigliano", vennero rilevati gli sportelli della stessa, siti in Acerra, Casavatore, Marano e Napoli (Secondigliano e Poggioreale).

Con atti del 2 settembre 1999, 30 settembre 2000 e 3 aprile 2003, furono acquisite rispettivamente le attività e passività:

- della Banca di Credito Cooperativo di Nusco, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nusco (AV),
- della Banca di Credito Cooperativo del Partenio, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Mercogliano (AV),
- della Banca di Credito Cooperativo di Cervino e Durazzano, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cervino (CE).

Dal 2002 la BCP è capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare a seguito della costituzione della Società Immobiliare Vallelonga srl unipersonale.

Dal 1° maggio 2005, su delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, la Banca di Credito Popolare è divenuta una "Società Cooperativa per Azioni".

Con atto del 23 dicembre 2022 per Notaio Roberto Lanza, registrato al n. 11396 Serie 1T, la Banca di Credito Popolare ScpA ha incorporato per fusione la Banca Regionale di Sviluppo SpA.

Modifiche allo Statuto Sociale

L'atto costitutivo è stato modificato:

- con delibera Assembleare del 6 ottobre 1889 - verbale omologato dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli in data 31 dicembre 1889;
- con delibera Assembleare del 19 marzo 1899 - verbale omologato dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli in data 24 – 28 aprile 1899;
- con delibera Assembleare del 14 marzo 1937 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 23 aprile 1937;
- con delibera Assembleare dell'11 aprile 1948 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 26 ottobre 1948;
- con delibera Assembleare del 1° dicembre 1968 e modificato con atto aggiuntivo del 23 dicembre 1968 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 21 gennaio 1969;
- con delibera Assembleare del 25 marzo 1984 e modificato con atto aggiuntivo del 22 maggio 1984 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 12 giugno 1984;
- con delibera Assembleare del 2 aprile 1995 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 20 maggio 1995;
- con delibera Assembleare del 4 giugno 2000 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 8 novembre 2000 e depositato presso il Registro delle Imprese in data 21 novembre 2000 – prot. 84349;
- con delibera Assembleare del 27 aprile 2003 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese presso il Tribunale di Napoli in data 4 giugno 2003 – prot. 48114;
- con delibera Assembleare del 1° maggio 2005 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese presso il Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2005 – prot. 69023;
- con delibera Assembleare del 28 giugno 2009 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 29 ottobre 2009 – prot. 151512
- con delibera Assembleare del 28 aprile 2013 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 27 maggio 2013 – prot. 63658;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2015 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese in data 30 luglio 2015 – prot. 105312;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2015 – verbale depositato presso il Registro delle Imprese in data 28 dicembre 2015 – prot. 156123;
- con delibera Assembleare del 29 gennaio 2017;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2021 – verbale depositato presso il Registro delle Imprese in data 24 gennaio 2022 – prot. 14398.
- con delibere del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2022 e 16 maggio 2022 – verbali depositati presso il Registro delle Imprese in data 7 giugno 2022 – prot. 113515 e 113520;
- Con delibera Assembleare del 31 luglio 2025, verbale depositato presso l'Ufficio Territoriale di NAPOLI – DPI in data 4 agosto 2025 al n. 36478 Serie 1T.

Titolo I

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1

Costituzione

1. È costituita la “Banca di Credito Popolare”, Società cooperativa per azioni.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Scopo Sociale

1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei Soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare.
2. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio ove è presente, con particolare riguardo alle famiglie ed alle piccole e medie imprese.
3. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi e/o convenzioni.
4. La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo Sociale ed ogni altra attività ammessa al mutuo riconoscimento.

Art. 3

Durata della Società

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga.

Art. 4

Sede della Società

1. La Società ha la sua sede legale e la Direzione Generale in Torre del Greco e, con l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all’estero.

Titolo II

PATRIMONIO SOCIALE - CAPITALE SOCIALE – SOCI – AZIONI

Art. 5

Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio Sociale è costituito:

- a) dal capitale Sociale, rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finanziamento di cui all'art. 7-bis del presente Statuto Sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) dalla riserva straordinaria e da ogni altra riserva, di utili o di capitale avente destinazione generica o specifica, costituita in ottemperanza alle norme di legge, allo Statuto Societario nonché alle delibere Assembleari e/o in applicazione dei principi contabili internazionali.

Art. 6

Capitale Sociale – Categorie di Soci

1. Il capitale Sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di euro 2,58 in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

2. I Soci possono essere "Soci Cooperatori" o, in caso di emissione di azioni di finanziamento, "Soci Finanziatori". Nel presente Statuto, salva diversa indicazione o previsione, per "Soci" si intendono entrambe le categorie.

3. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni. Nessuno, Socio o non Socio, può essere titolare di azioni in misura eccedente il limite stabilito dalla legge, salvo il caso di cui all'art. 7 bis del presente Statuto.

4. Ove il limite di cui sopra sia superato, la Società contesta al titolare la violazione del divieto e non procede all'iscrizione nel libro dei Soci per le azioni eccedenti. L'intestatario deve provvedere ad alienare le stesse entro un anno dalla contestazione dell'irregolarità; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca e destinati a scopi mutualistici.

5. L'Assemblea straordinaria dei Soci può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale Sociale ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-quater, del TUB, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

6. A seguito della delibera adottata in data 31 luglio 2025, l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di approvare un aumento di capitale Sociale a pagamento, in via inscindibile, da

liberarsi entro il 30 settembre 2025, per un ammontare nominale massimo di euro 2.036.835,18, mediante emissione di n. 789.471 azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-quater, del TUB, del valore nominale di euro 2,58 ciascuna, oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione di investitori istituzionali.

Art. 7

Prezzo delle azioni ordinarie

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso anche a seguito dell'attribuzione dei risultati dell'esercizio, l'importo che deve essere versato - quale sovrapprezzo - in aggiunta al valore nominale per ogni nuova emissione azionaria ordinaria nell'esercizio, nonché la misura degli interessi di conguaglio di cui al successivo art. 20, comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, TUB, in tutti i casi di scioglimento del rapporto Sociale che si verificano nel corso dell'esercizio, il rimborso delle azioni ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.

3. È tuttavia facoltà della Società, in tali ipotesi, procedere, in luogo del rimborso ed annullamento delle azioni, all'acquisto delle azioni medesime al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente e fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme derivanti dalla disciplina bancaria eventualmente applicabili. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse Sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo Socio.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, c.d. CET 1) del Socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, anche in deroga a disposizioni del cod. civ. e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste.

5. Il Consiglio di Amministrazione assume le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia.

Art. 7 bis

Azioni di finanziamento - Soci Finanziatori

1. La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-quater, del TUB, nei casi e nei modi previsti dalla legge e dal presente articolo.
 2. Ai sensi degli artt. 2524, comma 4, e 2441, commi 4 e 5, cod. civ., può essere escluso o limitato il diritto di opzione spettante ai Soci ai sensi di legge sulle azioni di finanziamento di cui all'art. 150-quater, del TUB.
 3. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte e detenute, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del TUB, da persone giuridiche, Società di ogni tipo regolarmente costituite, consorzi e Società consortili, associazioni ed altri enti. I Soci finanziatori (i "Soci Finanziatori") devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli e a esercitare i diritti amministrativi loro spettanti ai sensi del presente Statuto; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
 4. Il sottoscrittore o il cessionario delle azioni di finanziamento è iscritto nel Libro dei Soci con la qualifica di "Socio Finanziatore", previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo. I Soci Finanziatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.
 5. Agli strumenti detenuti dai Soci Finanziatori si applica il regime di cui all'art. 28, par. 1, lettere h) - m) del Regolamento (UE) n. 575/2013, come integrato dall'art. 29 del medesimo Regolamento. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le azioni di finanziamento soggiacciono al medesimo regime patrimoniale delle azioni ordinarie.
 6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1, del TUB e fermo restando quanto precisato nei capoversi successivi relativamente all'esercizio del voto nell'Assemblea generale, le azioni di finanziamento attribuiscono diritti di voto proporzionali alla quota di capitale Sociale rappresentata dalle azioni di finanziamento. In ogni caso, ciascun Socio Finanziatore potrà esercitare in ciascuna Assemblea generale un numero di voti calcolato rapportando (i) la quota di capitale dal medesimo sottoscritta, espressa in termini percentuali sul totale del capitale della Banca, a (ii) il totale dei voti spettanti all'insieme dei Soci Cooperatori presenti ovvero rappresentati nella singola Assemblea generale. Resta altresì fermo che in nessun caso il numero dei diritti di voto spettanti ai Soci Finanziatori potrà superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. In caso di superamento di detto limite, i voti dei Soci Finanziatori saranno automaticamente ricondotti entro la misura consentita. A tal fine, in ogni Assemblea e per ogni deliberazione dovrà applicarsi un coefficiente correttivo al voto dei Soci Finanziatori determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portato. Il valore del coefficiente così determinato è arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale. In nessun caso i Soci Finanziatori possono esercitare diritti di voto da cui consegua la maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea dei Soci o, comunque, il controllo della Società.
- Ai detentori delle azioni di finanziamento spettano anche gli altri diritti amministrativi previsti dal cod. civ. per le azioni ordinarie.

7. I Soci Finanziatori hanno altresì il diritto di nominare, anche fra non Soci, fino a un massimo di 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il diritto di nominare un componente effettivo del Collegio Sindacale, secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 22-bis dello Statuto.

8. In deroga a quanto previsto dal successivo art. 25, comma 1, il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di "Socio Finanziatore" di cui al precedente comma 4.

9. I Soci Finanziatori che rappresentino almeno il decimo del capitale Sociale possono chiedere la convocazione dell'Assemblea generale dei Soci.

10. La Banca d'Italia autorizza l'eventuale riacquisto, integrale o parziale, la riduzione o il rimborso delle azioni di finanziamento nonché la riduzione, distribuzione o riclassificazione come un altro elemento dei fondi propri delle riserve sovrapprezzo azioni relative a dette azioni, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente; al rimborso si applica quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 4.

11. Ai Soci Finanziatori non sono applicabili i limiti al possesso azionario di cui all'art. 6 e i successivi articoli 8 ("Soci Cooperatori"), 9 ("Formalità per l'ammissione a Socio Cooperatore"), 10 ("Gradimento all'ammissione a Socio Cooperatore"), 11 ("Acquisto della qualità di Socio Cooperatore"), 12 ("Trasferimento delle azioni ordinarie"), 13 ("Cause di inammissibilità"), 14 ("Morte del Socio"), e 16 ("Esclusione del Socio Cooperatore").

Art. 8

Soci Cooperatori

1. Possono essere Soci Cooperatori le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13, nonché le persone giuridiche, le Società di ogni tipo, i consorzi ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli e qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

2. Il Socio Cooperatore può acquistare azioni a nome dei figli minori, esercitando in loro vece i diritti derivanti dal possesso azionario, sino al raggiungimento della loro maggiore età.

3. I rappresentanti legali esercitano tutti i diritti Sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche Sociali.

4. Ai fini dell'ammissione a Socio Cooperatore è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno n. 200 (duecento) azioni, il cui possesso deve essere mantenuto in via continuativa, pena la perdita della qualità acquisita. È tuttavia in facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare annualmente la riduzione di detto limite fino al massimo dell'80% a favore di particolari categorie.

Art. 9

Formalità per l'ammissione a Socio Cooperatore

1. Chi intende diventare Socio Cooperatore deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta, nella quale vanno indicati:

- a) il numero delle azioni richieste in sottoscrizione, o acquistate, e comunque per un quantitativo non inferiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 8, comma 4;
- b) le generalità, il domicilio e ogni altra informazione e/o dichiarazione, dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale;
- c) una dichiarazione di accettazione di tutti gli oneri derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni Sociali.

Art. 10

Gradimento all'ammissione a Socio Cooperatore

1. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa ed alle prescrizioni statutarie.

2. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio Cooperatore si intende comunque accolta qualora non venga comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio del richiedente, una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

3. Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio Cooperatore può proporre, con raccomandata con avviso di ricevimento, istanza di revisione al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del presente Statuto, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 50 del presente Statuto.

Art. 11

Acquisto della qualità di Socio Cooperatore

1. La qualità di Socio Cooperatore si acquista, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

2. L'ammissione a Socio Cooperatore si intende comunque decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto dal presente articolo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

Art. 12

Trasferimento delle azioni ordinarie

1. Le azioni sono trasferibili nelle forme di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, sino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a Socio Cooperatore, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.
3. La cessione da parte del Socio Cooperatore dell'intera partecipazione, ovvero la cessione parziale che determini un possesso azionario inferiore al limite prescritto dall'art. 8, quarto comma, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di Socio Cooperatore.

Art. 13

Cause di inammissibilità

1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione, coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 16, commi 1 e 6 del presente Statuto.
2. I soggetti, che successivamente all'ammissione a Socio Cooperatore vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente, sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Morte del Socio

1. In caso di morte del Socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del Socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a Socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a Socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 del TUB.
3. Ove la domanda venga accolta, l'avente causa o gli aventi causa a titolo successorio potranno partecipare alle Assemblee Sociali a norma dell'art. 25 del presente Statuto, solo novanta giorni dopo la sua o la loro iscrizione nel Libro dei Soci.
4. Qualora gli aventi causa a titolo successorio siano più di uno, finché non abbiano proceduto alla divisione delle azioni, dovranno designare un rappresentante comune, al quale spetta di esercitare i diritti patrimoniali sulle azioni cadute in successione.
5. Gli eredi ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al

rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter del TUB. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 2.

Art. 15

Recesso del Socio

1. Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.
2. È in ogni caso escluso il recesso parziale ed il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
5. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente.
6. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto Sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
7. Per il rimborso delle azioni al Socio Cooperatore receduto si applicano le disposizioni dell'art.7 comma 2 del presente Statuto.
8. Il rimborso a favore del Socio Finanziatore è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7-bis, comma 10 dello Statuto.

Art. 16

Esclusione del Socio Cooperatore

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, oltre che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, può escludere dalla Società:
 - a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
 - b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
 - c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ.
2. Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 13, comma 2 del presente Statuto, o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Socio Cooperatore escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di

sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio Cooperatore può altresì proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

4. Al Socio Cooperatore escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7 comma 2 del presente Statuto.

5. In caso di inadempienza grave del Socio Cooperatore alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora né di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 17

Annullamento delle azioni

1. In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si può procedere all'annullamento delle azioni stesse.
2. L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero, salvo il caso di compensazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 18

Vincoli sulle azioni

1. Le azioni si intendono, per patto Sociale, vincolate in favore della Società a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio e, relativamente a tali azioni, è espressamente riconosciuto il diritto di ritenzione a favore della Società.
2. Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei Soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea è comunque riservato al Socio.

Art. 19

Acquisto delle proprie azioni

1. Ferma restando l'applicazione della normativa applicabile, gli Amministratori possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva eventualmente costituita, nonché nei limiti delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati

all'Assemblea dei Soci. Il valore nominale delle azioni acquistate non può superare il dieci per cento del capitale Sociale detenuto dai Soci.

Art.20

Dividendo

1. I titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali partecipano per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società. Il Socio si impegna ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie nel rispetto delle norme di legge e di Statuto che disciplinano le banche popolari.

3. I dividendi - non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili - vengono acquisiti dalla Società ed imputati alla riserva straordinaria.

Titolo III

ORGANI E SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 21

Sistema di amministrazione e controllo e organi della Banca

1. La Banca adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, che prevede un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

2. Gli organi della Società, che esercitano le funzioni Sociali secondo le rispettive competenze, determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- e) l'Amministratore Delegato, se nominato;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Direttore Generale.

Sezione I

Assemblee dei Soci

Art. 22

Assemblea generale dei Soci

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
2. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, si riuniscono nella sede legale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 22-bis

Assemblea speciale dei Soci Finanziatori

1. Se sono state emesse azioni di finanziamento a sensi dell'art. 7-bis dello Statuto Sociale, i Soci Finanziatori hanno il diritto di partecipare – oltre che all'Assemblea ordinaria - all'Assemblea speciale.
2. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento Assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei Soci Finanziatori.
3. L'Assemblea speciale: a) nomina e revoca il rappresentante comune e il proprio Presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società; b) approva o rigetta le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudicano i diritti dei Soci Finanziatori; c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni dei Soci Finanziatori e ne approva il rendiconto; d) delibera sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce; e) delibera sulle altre materie di interesse comune.
4. La convocazione della Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, ovvero dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tanti Soci Finanziatori che rappresentano un decimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.
5. Per la costituzione e la validità delle Assemblee Speciali si applicano le norme relative all'Assemblea straordinaria della Società.
6. L'Assemblea speciale nomina amministratori e sindaci della Società secondo i seguenti criteri e tenuto conto degli artt. 32 e 43 dello Statuto:
 - (i) qualora i Soci Finanziatori rappresentino una percentuale superiore al 15% del capitale Sociale, l'Assemblea speciale nomina, con una maggioranza pari al 75% dei diritti di voto complessivamente esercitabili nella stessa Assemblea speciale, due amministratori;

- (ii) qualora i Soci Finanziatori rappresentino una percentuale pari o superiore al 5% del capitale Sociale, e comunque nel limite massimo del 15% del capitale Sociale, l'Assemblea speciale nomina, con una maggioranza pari al 75% dei diritti di voto complessivamente esercitabili nella stessa Assemblea speciale, un amministratore;
- (iii) qualora i Soci Finanziatori rappresentino una percentuale pari o superiore al 5% del capitale Sociale, l'Assemblea speciale nomina, con una maggioranza pari al 75% dei diritti di voto complessivamente esercitabili nella stessa Assemblea speciale, un sindaco effettivo.

Salvo i casi di sostituzione di cui agli artt. 33 e 44 dello Statuto, l'Assemblea speciale convocata per la nomina di amministratori e/o sindaci si riunisce almeno 20 giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei Soci Cooperatori convocata per nominare l'organo amministrativo e/o di controllo.

Qualora il meccanismo sopra indicato non assicuri la nomina dei componenti degli organi Sociali da parte dei Soci Finanziatori venti giorni prima la data dell'Assemblea generale per la nomina degli amministratori, i restanti amministratori e/o il restante sindaco saranno nominati dall'Assemblea generale secondo le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature da parte dei Soci Cooperatori e/o dei Soci Finanziatori entro 15 giorni prima la data dell'Assemblea generale. Resta fermo che, in tale scenario i Soci Finanziatori potranno concorrere alla nomina dei componenti degli organi Sociali, fatti salvi i limiti al diritto di voto di cui all'art. 7-bis, comma 6.

7. I Soci Finanziatori non concorrono alla presentazione né alla votazione delle liste ai sensi degli artt. 32 e 43 dello Statuto.

8. La Società, ove sia titolare di azioni di finanziamento, non può partecipare all'Assemblea speciale.

9. Gli amministratori ed i sindaci della Società hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale.

10. Le delibere dell'Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 cod. civ.

11. Ai Soci Finanziatori spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'Assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

12. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 cod. civ.

Art. 23

Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Collegio Sindacale, nei casi e con le modalità previste dalla legge.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Sole24Ore", nei termini di legge, di apposito avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione. In tal caso però, il giorno della seconda convocazione deve

essere differente da quello fissato per la prima convocazione. In caso di mancata pubblicazione, ai sensi dell'art. 2366 comma 2 cod. civ., de "Il Sole 24Ore", l'avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, entro trenta giorni dalla richiesta, quando ne fanno domanda tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e la stessa sia sottoscritta da tutti i richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge o dal personale della Società a ciò delegato.

4. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 24

Competenze delle Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- (i). approva il bilancio e destina gli utili;
- (ii). nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro eventuale revoca;
- (iii). conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla sua revoca quando ricorre una giusta causa;
- (iv). determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- (v). approva le politiche di remunerazione e incentivazione di Amministratori, Sindaci e del restante personale, parametrize ad obiettivi di lungo periodo ed in coerenza con la prudente gestione del rischio;
- (vi). approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- (vii). approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- (viii). delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- (ix). approva il Regolamento Assembleare di cui all'art. 26 ed il Regolamento di cui all'art. 32, relativo alle modalità di candidatura alle cariche Sociali e alle modalità di elezione da parte dell'Assemblea;
- (x). approva la Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

(xi). delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 39, ultimo comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 25

Intervento nelle Assemblee e rappresentanza

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 7-bis per i Soci Finanziatori, hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca.

2. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 7-bis per i Soci Finanziatori, ogni Socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società o di sue controllate. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

5. Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.

6. Il Socio delegante dovrà indicare il nome del delegato e apporre la propria firma sulla sezione del biglietto di ammissione dedicata alla delega alla presenza del dipendente della Banca all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione che procederà all'autenticazione della firma.

La firma del Socio delegante potrà, altresì, essere autenticata ai sensi di legge.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica, ad eccezione dei Soci Finanziatori ai casi di rappresentanza legale.

7. È escluso il voto per corrispondenza.

8. Il Consiglio di Amministrazione al fine di rendere più agevole la partecipazione dei Soci all'Assemblea può predisporre l'attivazione di uno o più sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tengono i lavori, a condizione che tale facoltà sia comunicata nell'avviso di convocazione. I criteri e le modalità di partecipazione sono stabiliti nel Regolamento Assembleare.

Art. 26

Regolamento Assembleare

1. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.

Art. 27

Presidenza delle Assemblee

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o - in loro assenza - dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea medesima; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.

Art. 28

Costituzione delle Assemblee

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, del cod. civ., in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei Soci medesimi.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei Soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto Sociale, la trasformazione o la fusione della Società e il trasferimento della sede Sociale all'estero.

La trasformazione in Società per azioni ovvero le fusioni con altre banche popolari da cui risultino Società per azioni, sono deliberate ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del TUB.

Art. 29

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 7-bis del presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche Sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

2. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale, in maniera palese, l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina alle cariche Sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 30

Proroga dell'Assemblea

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 31

Verbali delle Assemblee

1. Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, questi ultimi anche nella qualità di Soci delegati dall'Assemblea stessa.

2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione II

Consiglio di Amministrazione

Art. 32

Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri eletti dall'Assemblea, tra coloro, Soci e non Soci, che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.

In particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. La diversità di genere deve essere garantita almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

2. Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere amministratore non esecutivo.

3. Sono amministratori non esecutivi i componenti del Consiglio di Amministrazione diversi da:

- i. gli amministratori ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'art. 2381, comma secondo, del cod. civ. e dell'art. 39 del presente Statuto, gli amministratori con incarichi direttivi, e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;
- ii. gli amministratori che sono componenti del Comitato Esecutivo.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili. Non è considerato indipendente l'amministratore che è Socio o amministratore di una Società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Banca.

4. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo all'amministratore non determina la decadenza di quest'ultimo se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

5. Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore, fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, se nominato:

- l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato;
- l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende, che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 (divieto di interlocking directorship);
- l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di Organismi di categoria o di Società partecipate.

Il Consiglio di Amministrazione, ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza, verificando successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. I risultati di tale verifica successiva sono resi noti ai Soci, per consentire a questi ultimi di adottare le opportune misure, in tempo utile rispetto alla prima Assemblea di approvazione del bilancio successiva al rinnovo integrale dell'organo o della maggioranza dei suoi componenti.

I risultati delle analisi preliminari sulla determinazione della composizione ottimale devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità e delle competenze richieste.

Gli esiti delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione con il contributo fattivo degli amministratori indipendenti dovranno essere pubblicati sul sito web della Banca, unitamente al "Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche Sociali e alle modalità di votazione.

6. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Soci.

7. In entrambi i casi le liste dovranno essere presentate da almeno 100 Soci Cooperatori che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al 2 per cento del capitale Sociale.

8. Al momento della presentazione della lista i Soci Cooperatori sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in Assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.

Ciascun Socio Cooperatore può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

La sottoscrizione di ciascun Socio Cooperatore presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.

9. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare, fermo restando il numero dei consiglieri nominati dai Soci Finanziatori ai sensi dell'art. 22-bis del presente Statuto. Nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

10. Sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da Soci Cooperatori a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. I candidati appartenenti al genere meno rappresentato e i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza dovranno essere collocati entro i primi otto posti sui nove posti dell'ordine progressivo.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei Soci, nonché con le ulteriori modalità e nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

11. Fermo restando quanto previsto nel successivo comma 12, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
- (ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (la "Prima Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- (iii) qualora la Prima Lista di Minoranza ottenga un numero di voti inferiore al 20% dei voti complessivamente espressi, gli Amministratori da eleggere saranno tratti esclusivamente dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea.

In caso di parità di voti tra liste presentate dai Soci Cooperatori, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di essi.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e, qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del Consiglio determinato dall'Assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ovvero nel caso in cui non sia rispettata la diversità di genere nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

12. Qualora siano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis del presente Statuto Sociale, al termine della votazione risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista presentata dai Soci Cooperatori o dal Consiglio di Amministrazione:
 - (i) che abbia ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti (a) 6 Amministratori, nel caso di cui all'art. 22-bis, comma 6, punto (i) del presente Statuto, ovvero (b) 7 Amministratori, nel caso di cui all'art. 22-bis, comma 6, punto (ii) del presente Statuto; e
 - (ii) che risulti la Prima Lista di Minoranza viene tratto un amministratore, fermo restando il rispetto del criterio di cui al comma 11, punto (iii), del presente articolo dello Statuto;
- b) i restanti consiglieri sono nominati dai Soci Finanziatori nell'Assemblea speciale secondo i criteri di cui all'art. 22-bis, comma 6, del presente Statuto.

Qualora sia presentata una sola lista, gli amministratori verranno tratti dall'unica lista presentata, salvo quelli spettanti ai Soci Finanziatori come previsto dalla precedente lettera b).

Qualora l'Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 22-bis, comma 6, del presente Statuto non nomini i componenti dell'organo amministrativo venti giorni prima la data dell'Assemblea generale per la nomina degli amministratori, i restanti amministratori saranno nominati dall'Assemblea generale secondo il criterio previsto dall'art. 22-bis, comma 6, ultimo capoverso, del presente Statuto.

13. Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria, sono disciplinati nel dettaglio il meccanismo di candidatura e di elezione alle cariche Sociali, i quorum elettivi, le modalità e gli eventuali ulteriori requisiti soggettivi per la candidatura alle cariche Sociali (quali, limiti di età per l'assunzione della carica e numero massimo dei mandati), nonché le modalità di votazione da parte dell'Assemblea.

14. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce, e sottopone all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

15. Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto tra Soci e non Soci espressione delle attività economiche e professionali prevalenti nel territorio in cui la Società opera.

16. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati salva la possibilità di prorogare per un ulteriore mandato tale limite per gli amministratori che, alla scadenza del quarto mandato, rivestono la carica di Presidente e Vicepresidente.

In caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento, se nel corso del mandato triennale la quota di capitale Sociale detenuta dai Soci Finanziatori dovesse scendere al di sotto del 5%, l'Amministratore o gli Amministratori nominati dall'Assemblea Speciale restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

17. Gli amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 33

Sostituzione degli Amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista di maggioranza si può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del cod. civ, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendo, ove possibile, il candidato non eletto della lista di provenienza, e garantendo:

i) che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti;

ii) l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'Assemblea.

Se viene a mancare l'amministratore espresso dalla Prima Lista di Minoranza che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea, l'amministratore da cooptare sarà scelto tra i non eletti della lista di provenienza, seguendo l'ordine progressivo di inserimento nella lista.

2. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di uno o più amministratori nominati dai Soci Finanziatori, questi saranno sostituiti dagli amministratori nominati dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto.

3. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti.

4. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

5. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma, del cod. civ. Qualora vadano sostituiti gli esponenti espressione dei Soci Finanziatori vi provvederanno i medesimi in Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto.

6. Se vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea Ordinaria - nonché, qualora siano state emesse le azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis dello Statuto, l'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto - per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 34

Cariche Sociali

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario. Nei casi in cui anche costui dovesse essere impossibilitato, le funzioni del Presidente sono assolte dall'altro Vice Presidente oppure dall'Amministratore più anziano di età.

3. Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente, il Consiglio, integrato per cooptazione ai sensi dell'art. 33, provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio un Dirigente o un Quadro Direttivo della Banca.

Art. 35

Compenso degli Amministratori

1. L'Assemblea ordinaria, secondo le modalità e i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche, determina i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea, ai sensi di quanto previsto all'art. 24.
3. Agli Amministratori sono, altresì, assegnate, previa approvazione dell'Assemblea, medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo o degli altri eventuali comitati endoconsiliari.
4. Gli Amministratori hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, in ordine alle modalità di attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione da essa deliberate.

Art. 36

Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata

da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione è fatta dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce, con avviso contenente l'ordine del giorno da inviare, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore con mezzi che ne garantiscano il ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. Della convocazione deve essere data notizia al Collegio Sindacale nella stessa forma e modo.

2. Il Consiglio può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due membri del medesimo Collegio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che per la nomina, la revoca e la determinazione degli emolumenti dei componenti della Direzione Generale, per le quali è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli Amministratori in carica.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del cod. civ l'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, che per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

5. Le adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 37

Deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 38

Verbali del Consiglio

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.
2. I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
3. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Banca, tranne quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci.

Sul Consiglio di Amministrazione è incardinata la funzione di supervisione strategica, riferita alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali e strategici e alla verifica della loro attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione assicura il governo dei rischi a cui la Banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce l'assetto complessivo di governo e approva la struttura organizzativa della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione deve:

- approvare l'assetto organizzativo e di governo Societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 cod. civ. e sulla base della normativa di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in ordine agli argomenti di cui al precedente paragrafo nonché:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- il business model, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Banca;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca;
- l'approvazione di un Cod. etico che stabilisca regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi, al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni;
- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e strategiche, fermi restando i limiti di cui all'art. 2361 cod. civ.;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposita riserva;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Banca, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la definizione dei piani di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante

personale, da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci e riesaminare con periodicità almeno annuale ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto;

- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Banca;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di governo dei rischi, il Risk appetite Framework e i processi di gestione del rischio, nonché la valutazione di compatibilità di quest'ultimo con gli indirizzi strategici e con le politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nonché la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità, affidabilità del medesimo, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti della Direzione Generale;
- la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e dei referenti interni in caso di esternalizzazioni, previo parere del Collegio Sindacale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quelli rimessi dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci;
- il trasferimento della sede Sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;
- la costituzione di commissioni e/o comitati endoconsiliari con funzioni consultive, propositive o di controllo, determinandone, con apposito regolamento, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la costituzione di comitati di direzione o gestionali, di cui approva i relativi regolamenti organizzativi che ne disciplinano la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento delle riunioni;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;

- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma Societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
 - la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
 - l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
 - l'approvazione di una policy sulla diversità negli Organi Sociali che preveda una quota di genere eventualmente superiore a quella minima richiesta dalla normativa.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe a singoli Amministratori per determinati atti o singoli negozi, nonché per particolari argomenti.
5. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ.

Art. 40

Organi Delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri, scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

4. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente, o dal consigliere più anziano, che provvede altresì a darne avviso ai membri del Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato Esecutivo può essere richiesta al Presidente dal Collegio Sindacale. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni sette giorni.

La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio un Dirigente o un Quadro Direttivo della Banca.

6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

7. Il Consiglio di Amministrazione può - in alternativa al Comitato Esecutivo - delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

8. Ove nominato, l'Amministratore Delegato svolge anche le funzioni di Direttore Generale e in tal caso può essere dipendente della Società.

9. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 41

Deleghe

1. Sulla gestione corrente, ivi compresa l'erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo o, in alternativa, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, nonché a Comitati di direzione o gestionali previsti da regolamenti interni, entro predeterminati limiti di importo/rischi graduati anche sulla base delle funzioni ricoperte.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre conferire deleghe a singoli Amministratori per determinati atti o singoli negozi, nonché per particolari argomenti.

3. Le decisioni assunte dai titolari di poteri delegati devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e/o dell'Amministratore Delegato, se nominati, nonché - anche per importi globali - al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

4. Ferme restando le attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione può conferire - entro i limiti delle funzioni e poteri ad essi attribuite - al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato se nominato, facoltà di sub-delega a Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio e con obbligo di sorveglianza e rendicontazione periodica.

Art. 42

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, promuove l'effettivo funzionamento del governo Societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli amministratori esecutivi, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e alla Direzione Generale.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e degli eventuali comitati endoconsiliari.

A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente favorisce la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

4. Il Presidente, inoltre, assicura che:

- il processo di autovalutazione degli organi Sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

5. Il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Sezione III

Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Art. 43

Collegio Sindacale

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

2. Il Collegio Sindacale, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

3. Il Collegio Sindacale, ai fini delle nomine, identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati, verificando successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. I risultati di tale verifica successiva sono resi noti ai Soci, per consentire a questi ultimi di adottare le opportune misure, in tempo utile rispetto alla prima Assemblea di approvazione del bilancio successiva al rinnovo integrale dell'organo o della maggioranza dei suoi componenti.

I risultati delle analisi preliminari sulla determinazione della composizione ottimale devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità e delle competenze richieste.

4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci Cooperatori.

5. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.

6. A tal fine, le liste presentate dai Soci Cooperatori a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 100 Soci Cooperatori che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale Sociale.

7. Al momento della presentazione della lista, i Soci sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in Assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.

8. Ciascun Socio Cooperatore può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti dell'organo da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Per garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi, nella sezione della lista di candidati dedicata ai supplenti, almeno un candidato deve appartenere al genere meno rappresentato.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo dei Sindaci effettivi della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

9. Fermo restando quanto previsto nel successivo comma 10, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) membro supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci Cooperatori che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale lista sindaci di maggioranza, quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti

10. Qualora siano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis del presente Statuto Sociale, al termine della votazione, risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:

(a) qualora siano presentate due o più liste dai Soci Cooperatori,

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un sindaco effettivo (o due, nel caso in cui nessun'altra lista abbia raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea) e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, pari ad almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea, è tratto un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente;

(iii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto;

(b) qualora sia presentata un'unica lista dai Soci Cooperatori,

(i) da tale lista saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

(ii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto.

Qualora l'Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 22-bis, comma 6, del presente Statuto non nomini i componenti dell'organo di controllo venti giorni prima la data dell'Assemblea generale per la nomina dei sindaci, il restante sindaco sarà nominato dall'Assemblea generale secondo il criterio previsto dall'art. 22-bis, comma 6, ultimo capoverso, del presente Statuto.

11. Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria, sono disciplinati nel dettaglio il meccanismo di candidatura e di elezione alle cariche Sociali, i quorum elettivi, le

modalità e gli eventuali ulteriori requisiti soggettivi per la candidatura alle cariche Sociali (quali, limiti di età per l'assunzione della carica e numero massimo dei mandati), nonché le modalità di votazione da parte dell'Assemblea.

12. Costituisce causa di incompatibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende, che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre Società partecipate di rilievo strategico.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso Società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente.

I Sindaci possono essere revocati, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, solo in presenza di una giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

13. Oltre all'emolumento deliberato dall'Assemblea, spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni

Art. 44

Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

1. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

Nel caso vengano a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista secondo l'ordine progressivo con cui sono stati elencati, fermo il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi. Qualora venga meno il Sindaco effettivo nominato dai Soci Finanziatori ai sensi dell'art. 43, co. 10, quest'ultimo sarà nominato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto.

In caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento, se nel corso del mandato triennale la quota di Capitale Sociale detenuta dai Soci Finanziatori dovesse scendere al di sotto del 5%, il Sindaco effettivo nominato dall'Assemblea Speciale resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

2. I sindaci o il sindaco subentrati restano in carica sino alla successiva Assemblea che provvederà all'elezione dei Sindaci necessari per l'integrazione del Collegio.

Nel caso non sia possibile applicare quanto sopra previsto, si procederà secondo le disposizioni di legge.

L'Assemblea dei Soci Cooperatori provvede alla sostituzione dei Sindaci nei modi seguenti:

- a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dall'unica lista presentata ovvero, nel caso di più liste, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'elezione del nuovo Sindaco o dei nuovi Sindaci, con l'eventuale designazione del Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza relativa dei singoli candidati senza obbligo di lista;
- b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, l'elezione avviene a maggioranza relativa tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire.

3. In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino alla successiva Assemblea, un Sindaco effettivo secondo l'ordine progressivo di elencazione nella lista o, in mancanza, il primo sindaco supplente subentrato eletti nella medesima lista.

Art. 45

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Banca e sul loro concreto funzionamento;
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità, e affidabilità del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

2. I Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Banca per svolgere ed indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali e possono svolgere in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

3. Il Collegio Sindacale è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, anche sulla

definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli, in particolare in ordine ai poteri, alle responsabilità, alle risorse, ai flussi informativi.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

Il Collegio Sindacale opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività Sociale.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività Sociale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

4. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

5. I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

6. I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 46

Funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

2. Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di

intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

3. Il verbale delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere idoneo a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

4. Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

Art. 47

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è affidata, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad una Società di revisione.

2. L'incarico ha durata a norma di legge, con scadenza alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentita la Società interessata.

3. La Società di revisione comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art. 48

Scambio di informazioni

1. Il Collegio Sindacale e la Società incaricata della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Sezione IV

Collegio dei Probiviri

Art. 49

Collegio dei Proviviri

1. L'Assemblea Ordinaria nomina, ogni triennio, fra i Soci, cinque Proviviri Effettivi e due Supplenti. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
2. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorre, e ne dirige i lavori.
3. I Supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prima successiva Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare, nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 50

Competenza del Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, sulle controversie relative all'esclusione del Socio di cui all'art. 16 del presente Statuto.
2. Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime inoltre entro trenta giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 10, comma terzo, del presente Statuto.

Titolo IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 51

Poteri di firma

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma Sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

2. La rappresentanza della Società e la firma Sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori, per determinati atti o categorie di atti.

La firma Sociale è altresì attribuita, anche con riferimento alla rappresentanza processuale giudiziaria, dal Consiglio, nonché dal Comitato Esecutivo per le funzioni per le quali abbia ricevuto

delega, all'Amministratore Delegato, se nominato, al Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Titolo V

DIREZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 52

Direzione Generale

La direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Amministrativi sono affidate ad una Direzione Generale, che avrà la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della Direzione Generale verrà nominato un Direttore Generale ed eventualmente uno o più Condirettori Generali ed uno o più Vice Direttori Generali.

Art. 53

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale esercita la funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nonché di quelli adottati dal Comitato Esecutivo, se nominato. Provvede, coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni in materia di credito, assunte dagli organi Sociali, devono essere proposte dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente della Direzione Generale.

Inoltre, il Direttore Generale può avanzare proposte riguardanti argomenti di competenza degli organi Sociali.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni e funzioni risponde al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce periodicamente in ordine al loro espletamento.

Il Direttore Generale:

- è il capo del personale e della struttura, delibera assunzioni, promozioni, propone licenziamenti e assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale;

- formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, ed in quanto partecipe della funzione di gestione, prende parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e, a parità di anzianità di grado, da quello tra loro designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro Dirigente/Quadro Direttivo.

Titolo VI

BILANCIO

Art. 54

Bilancio d'esercizio

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione Sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Il bilancio è presentato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che deve discuterlo, con gli allegati ed i documenti ad esso relativi.

Copia del bilancio, corredata delle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della Società incaricata del controllo contabile, è depositata - durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea - negli uffici della Società per quei Soci che volessero esaminarlo.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli Amministratori ed i Sindaci indicano specificamente, illustrandole, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può redigere un bilancio Sociale per esporre i criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 55

Ripartizione utili Sociali

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge da assegnare alla riserva legale, sarà ripartito come segue:

- a) almeno il 3% alla riserva straordinaria;
- b) fino al 5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione per finalità di beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse Sociale.

Il residuo viene ripartito in modo proporzionale alla partecipazione detenuta tra i titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali nella misura che, su proposta del Consiglio, viene approvata dall'Assemblea.

L'eventuale ulteriore residuo è ripartito su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea, che può con l'eccedenza incrementare la riserva straordinaria o costituire o incrementare ulteriori riserve.

Titolo VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 56

Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i Soci ha luogo tra questi in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie.



bcp.it 